

Prot. nr. <sup>5033</sup> Ordinanza nr. <sup>35</sup>/2023

## IL SINDACO

**Visto** che sono in programma per i giorni 18, 19 e 21 Febbraio 2023 delle manifestazioni nel centro cittadino in occasione del “CARNEVALE ATRIPALDESE”;

**Ravvisata** la necessità, in occasione degli eventi patrocinati, tra l’altro, dall’Amministrazione Comunale, con delibera n.19 del 07.02.2023 di consentire la deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

**Considerato** che per lo svolgimento delle manifestazioni sarà rilasciata specifico titolo abilitativo, ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S.;

**Atteso** che l’art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

**Visto** il D.P.C.M. 01 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell’ambiente esterno”;

**Vista** la D.G.R.C. n. 2436 del 01 agosto 2003 pubblicata sul BURC n. 41 del 15 settembre 2003 “Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica” a cura del Settore Tutela dell’ambiente della Regione Campania;

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**Visto** il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore”;

**Visto** il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;

**Visto** il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;

**Visto** il vigente Piano di Zonizzazione Acustica approvato dal Consiglio Comunale di Atripalda (AV) con Delibera n. 22 del 07/04/1998;

**Visto** il d.lgs. 17/02/2017, n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

**Visto** il d.lgs. 17/02/2017, n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161”;

**Visto** l’art. 659 del Codice Penale;

**Visto** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l’art. 54;

**Ritenuto** di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell’attività di pubblico intrattenimento con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di

manifestazione temporanea svolta in luogo pubblico e aperto al pubblico, nella quale l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata al giorno 8 e 9 febbraio 2023,

# DISPONE

*per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:*

1. **di autorizzare** l'Associazione Pro Loco Atripaldese e l'Associazione Adelba in qualità di **organizzatori delle manifestazioni in programma per i giorni 18, 19 e 21 Febbraio 2023 "CARNEVALE ATRIPALDESE"**, in deroga ai limiti di emissione sonora, **al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico** ;
2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

*Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:*

- *Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

*La Polizia Municipale e tutti gli Agenti delle Forze dell'Ordine vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.*

*Dalla Residenza Municipale, 17/02/2023*



*Il Sindaco*

*Avv. Paolo Spagnuolo*